

**REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE PER LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA E SOSPENSIONE
DELLA FONDAZIONE CRT**

Testo deliberato dal Consiglio di Indirizzo nell'adunanza del 27 luglio 2026

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE PER LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA E SOSPENSIONE DELLA FONDAZIONE CRT

Art.1 - Ambito di applicazione

Art.2 - Commissione Istruttoria

Art.3 - Comunicazione delle cause di decadenza e di sospensione

Art.4 - Istruttoria conseguente alle comunicazioni ricevute

Art.5 - Istruttoria d'ufficio

Art.6 - Decisione

Art.7 - Informazioni al Consiglio di Indirizzo

Art.8 – Disposizioni Finali

Regolamento delle procedure per la dichiarazione di decadenza e sospensione

Art.1

Ambito di applicazione

1.1 Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 9 c. 5 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino disciplina le procedure per la dichiarazione di decadenza dalla carica dei componenti degli Organi della Fondazione ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, o per la sospensione dalla carica ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto. La decadenza per situazioni di conflitto di interessi permanente e per la mancata comunicazione di situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 8.6 dello Statuto sono regolate dallo specifico regolamento in materia di conflitto di interessi.

Art. 2

Commissione istruttoria

2.1 Il Consiglio di Indirizzo, ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie per la dichiarazione di decadenza e per la sospensione dalla carica, istituisce, all'inizio di ciascun mandato, una apposita Commissione.

2.2 La Commissione istruttoria di cui al comma 2.1, non remunerata, dura in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio di Indirizzo che l'ha istituita.

2.3 La Commissione istruttoria è composta, dal Presidente della Fondazione, che la presiede, da due componenti effettivi e da due componenti supplenti, in relazione all'organo competente e dal Presidente del Collegio Sindacale e un Sindaco effettivo (quale supplente).

2.4 I componenti effettivi e i componenti supplenti della Commissione istruttoria sono scelti dai rispettivi Organi nel seguente modo: due componenti del Consiglio (Indirizzo o Amministrazione in relazione all'organo competente) e il Presidente del Collegio sindacale quali componenti effettivi, e da un componente del Consiglio (Indirizzo o Amministrazione in relazione all'organo competente) e un componente del Collegio Sindacale quali componenti supplenti.

2.5 La Commissione istruttoria elegge tra i propri componenti effettivi un Vice Presidente incaricato di sostituire il Presidente in ogni caso di impedimento dello stesso. In tal caso, la Commissione è integrata da un componente supplente ai sensi del successivo comma.

2.6 Nel caso in cui il procedimento riguardi un componente effettivo della Commissione istruttoria e in ogni altro caso di impedimento, questi è sostituito all'interno della Commissione nel seguente modo: con riferimento al Presidente e al componente appartenente al Consiglio la sostituzione avviene con il subentro del componente supplente appartenente al Consiglio, con riferimento al Presidente del Collegio Sindacale, la sostituzione avviene con il subentro del componente supplente appartenente al Collegio Sindacale.

2.7 Alle riunioni della Commissione istruttoria partecipa, con funzioni di segretario, il Segretario Generale della Fondazione.

2.8 Nel caso in cui il procedimento riguardi il Segretario Generale della Fondazione e in ogni altro caso di suo impedimento, le funzioni di segretario della Commissione istruttoria sono svolte dal Vice Segretario Generale o suo delegato.

Art. 3

Comunicazione delle cause di decadenza e di sospensione

3.1. Il membro degli Organi della Fondazione CRT che si venga a trovare in una situazione che possa dar luogo a decadenza, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, o a sospensione dalla carica ai sensi

dell'articolo 10 dello Statuto deve darne immediata comunicazione al Presidente della Fondazione e al Presidente del Collegio Sindacale.

3.2. Ove la causa di decadenza o di sospensione riguardi il Presidente della Fondazione, questi ne dà immediata comunicazione, oltre che al Presidente del Collegio Sindacale, al Vice Presidente vicario e al Vice Presidente della Commissione istruttoria di cui all'articolo precedente. Ove la causa di decadenza o di sospensione riguardi il Presidente del Collegio Sindacale, questi ne dà immediata comunicazione, oltre che al Presidente della Fondazione, agli altri due Sindaci.

3.3. Il destinatario delle comunicazioni di cui al presente articolo porta a conoscenza dell'organo di appartenenza dell'interessato le comunicazioni ricevute ai sensi dei precedenti commi.

Art. 4

Istruttoria conseguente alle comunicazioni ricevute

4.1 Pervenuta una comunicazione ai sensi dell'articolo 3, il Presidente della Fondazione (o il Vice Presidente della Commissione istruttoria nei casi previsti agli articoli 2, comma 2.5 e 3 comma 3.2 del presente Regolamento) convoca immediatamente la Commissione.

4.2 La Commissione istruttoria:

- a) ove ritenga che la causa non sussista, propone con delibera motivata all'organo competente di non doversi procedere al riguardo;
- b) ove ritenga sussistente una causa di decadenza propone con delibera motivata all'organo competente la dichiarazione di decadenza, oppure invita, nel caso di una incompatibilità che possa essere rimossa, a rimuoverla entro trenta giorni.

4.3 Le proposte devono essere trasmesse all'organo competente entro quindici giorni dalla convocazione della Commissione istruttoria.

Art. 5

Istruttoria d'ufficio

5.1 Il Presidente della Fondazione (o il Vice Presidente della Commissione istruttoria nei casi previsti agli articoli 2, comma 2.5 e 3 comma 3.2 del presente Regolamento) quando sia comunque venuto a conoscenza di una causa di decadenza o di una causa di sospensione dalla carica convoca immediatamente la Commissione istruttoria.

5.2 La Commissione istruttoria:

- a) ove ritenga che la causa non sussista, propone con delibera motivata all'organo competente di non doversi procedere al riguardo;
- b) ove ritenga sussistente una causa di decadenza propone con delibera motivata all'organo competente la dichiarazione di decadenza, oppure invita, nel caso di una incompatibilità che possa essere rimossa, a rimuoverla entro trenta giorni.

5.3. Le proposte devono essere trasmesse all'organo competente entro quindici giorni dalla convocazione della Commissione istruttoria.

Art.6

Decisione

6.1 La dichiarazione di decadenza o la sospensione dalla carica sono deliberate dal Consiglio di Indirizzo, dal Consiglio di amministrazione o dal Collegio Sindacale a seconda dell'appartenenza dell'interessato, con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica di ciascun organo.

6.2 La dichiarazione di decadenza o la sospensione dalla carica del Segretario Generale sono deliberate dal Consiglio di amministrazione.

6.3. La decisione deve essere adottata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla constatazione dei suoi presupposti, salvo che le cause di decadenza siano state rimosse prima.

Art. 7

Informazioni al Consiglio di Indirizzo

7.1 Il Presidente della Fondazione riferisce al Consiglio di Indirizzo circa le determinazioni adottate dal Consiglio di amministrazione o dal Collegio Sindacale sulle proposte della Commissione istruttoria.

7.2 Il Presidente della Fondazione riferisce inoltre al Consiglio di Indirizzo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14, c. 2 lettera e), dello Statuto, nel caso in cui il Consiglio di amministrazione non abbia, entro trenta giorni dalla comunicazione delle proposte della Commissione istruttoria, assunto determinazioni circa le cause di decadenza o di sospensione dalla carica che riguardino propri membri.

7.3 Il Presidente del Collegio Sindacale riferisce al Consiglio di Indirizzo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14, c.2 lettera e), dello Statuto, nel caso in cui il Collegio medesimo non abbia, entro trenta giorni dalla comunicazione delle proposte della Commissione istruttoria, assunto determinazioni circa le cause di decadenza o di sospensione dalla carica che riguardino propri membri.

Art. 8

Disposizioni Finali

8.1 Il presente regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo in data 20 agosto 2024 non è retroattivo e diventa efficace contestualmente all'approvazione delle modifiche statutarie.